



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA

PROCEDURA PER
L'ACCREDITAMENTO, LA SORVEGLIANZA ED IL
CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

Rev. 5

Roma, 5 Dicembre 2003

Premesso che

- il Regolamento (CE) n. 761/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001, in seguito chiamato Regolamento EMAS, istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit per la valutazione e il miglioramento delle prestazioni ambientali delle Organizzazioni e fornire al pubblico ed agli altri soggetti interessati informazione pertinente;
- il citato Regolamento stabilisce all'articolo 4 che ciascuno Stato membro designa l'organismo di accreditamento cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso in materia di accreditamento dei verificatori ambientali;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche e integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III - Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di organismo nazionale competente;
- ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, l'Organismo Competente svolge anche le funzioni di accreditamento e controllo dei Verificatori ambientali in attuazione di quanto previsto all'art. 4, punto 1 del Regolamento EMAS.
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per l'accREDITAMENTO dei Verificatori ambientali;
- il Regolamento EMAS, all'allegato V, definisce le esigenze per l'accREDITAMENTO dei Verificatori ambientali;
- la Raccomandazione 2001/680/EC, definisce le linee guida sulle modalità di stesura della dichiarazione ambientale , sulla partecipazione dei dipendenti , sugli aspetti ambientali e sulle semplificazioni nelle PMI;
- la Raccomandazione 2003/532/EC definisce le linee guida per la scelta e l'uso di indicatori di prestazione ambientale
- la Decisione 2001/681/EC, definisce le linee guida sull'entità registrabili , sulle verifiche e periodicità dell'audit e sull'uso del logo.

Considerato che

l'APAT, in qualità di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, svolge le istruttorie relative all'accREDITAMENTO dei Verificatori ambientali impegnandosi ad attenersi alla procedura per l'accREDITAMENTO, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori ambientali stabilita dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia,

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia

ADOTTA

la presente Revisione 5 della

“PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI”.



PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

Capitolo 1 ASPETTI GENERALI

1.1 Oggetto

La presente procedura fissa i criteri e le modalità per l'accREDITamento, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori ambientali (Organizzazioni e Singoli) da parte del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, che svolge le funzioni di Organismo di AccredITamento, nel seguito indicata come "Comitato", ai sensi del Regolamento EMAS.

1.2 Domanda di accREDITamento

L'accREDITamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, comprese le persone fisiche ed i residenti in altri Paesi dell'Unione europea, purché dotati di stabile Organizzazione o di domicilio in Italia.

Per la compilazione della domanda di accREDITamento, il candidato si attiene allo schema di domanda di cui agli allegati 2 e 3, se "Organizzazione", ovvero agli allegati 5 e 6, se "singolo", ed allega tutta la documentazione ivi richiesta, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve le disposizioni contenute nella presente procedura e di impegnarsi a versare le quote ivi previste.

Capitolo 2

ACCREDITAMENTO, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

2.1 "Verificatori ambientali – Organizzazioni":Definizione

Ai fini della presente procedura, si intende per "Verificatore ambientale – Organizzazione" un insieme di persone legate vicendevolmente da un rapporto di collaborazione documentato, sotto la direzione di un responsabile. Tale Organizzazione è costituita per atto di diritto pubblico o per atto di diritto privato registrato, comprendente almeno l'atto costitutivo e lo statuto.

Il responsabile dell'organizzazione ai fini dell'accREDITamento può essere persona diversa dal legale rappresentante della stessa, purché da questi specificamente delegato.

L'organizzazione può assumere una qualsiasi delle seguenti forme giuridiche:

- o ente pubblico;
- o società di persone;
- o società di capitali;
- o consorzio;
- o associazione;
- o fondazione.

E' facoltà del Comitato ammettere all'istruttoria le domande di accREDITamento presentate da



organizzazioni aventi forma giuridica diversa da quelle di cui sopra.

2.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda d'accREDITamento deve essere trasmessa al Comitato, a mezzo plico raccomandato a/r o per corriere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dal responsabile ai fini dell'accREDITamento. La documentazione a supporto della domanda di accREDITamento può essere inoltrata anche in formato elettronico.

2.3 Criteri per l'accREDITamento la sorveglianza ed il controllo

I criteri per l'accREDITamento, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori ambientali da parte del Comitato sono riportati nell'allegato 1 alla presente procedura e sono riferiti ai seguenti aspetti:

- a indipendenza;
- b organizzazione;
- c personale;
- d procedure.

2.4 Fasi dell'istruttoria

Una volta pervenuta la domanda di accREDITamento, secondo lo schema indicato nell'allegato 2, il Comitato attiva la struttura tecnica dell'APAT. Il Comitato può decidere di nominare un proprio componente quale osservatore in relazione all'attività istruttoria.

L'istruttoria viene svolta dal Settore AccREDITamento dell'APAT con le seguenti modalità:

- a. esame della documentazione trasmessa;
- b. esecuzione di una visita presso il richiedente, comprendente almeno un incontro con i Team Leaders addetti alle visite ispettive, al fine di valutare il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1, lett. c, alla presente procedura;
- c. esecuzione di almeno una visita in campo durante l'attività di verifica e convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, in accompagnamento del medesimo.

L'istruttoria è pianificata dall'APAT, sentito il richiedente.

2.5 Istruttoria

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'APAT comunica al richiedente il nominativo della persona designata come Responsabile dell'Istruttoria, verifica la completezza e la conformità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto previsto sia dallo schema di domanda di cui all'allegato 2 alla presente procedura sia dal Regolamento EMAS e dalle altre norme applicabili.

Contestualmente l'APAT definisce le spese di istruttoria per il primo accREDITamento di cui all'allegato 3, paragrafo 2 alla presente procedura e le comunica al richiedente per accettazione chiedendogli di provvedere ad effettuare il versamento di una quota pari al 70 % del preventivo prima di dare seguito alla fase b di cui al punto 2.4.

Il conguaglio tra le spese effettivamente sostenute ed il preventivo sarà comunicato dall'APAT al richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accREDITamento di cui al punto 2.7.

L'APAT può richiedere integrazioni e/o delucidazioni sulla documentazione presentata ed in questo caso, il richiedente, provvede ad inviare i chiarimenti e/o la documentazione supplementare entro 60 giorni dalla notifica della richiesta.

Trascorso inutilmente detto termine o, nel caso che i chiarimenti e/o la documentazione dovessero risultare insufficienti, l'APAT ne darà comunicazione al Comitato, che potrà dichiarare la decadenza della domanda informando il richiedente.



In questo caso il richiedente non potrà ripresentare la domanda prima che siano trascorsi due anni dalla presentazione della prima domanda.

In sede di comunicazione della pianificazione dell'istruttoria, contenente anche il preventivo di spesa, sono comunicati altresì i nominativi del Gruppo di Verifica. Il richiedente può richiedere la sostituzione degli ispettori, motivandone per iscritto le ragioni.

Con la sottoscrizione della domanda di accreditamento, il richiedente si impegna a prestare la propria massima collaborazione al sollecito procedere dell'istruttoria.

Le fasi di cui al punto 2.4 sono svolte nella sequenza ivi indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente alla risoluzione di eventuali non conformità riscontrate nella fase precedente e notificate per iscritto al richiedente.

A tutte le fasi dell'istruttoria può essere presente il componente del Comitato di cui al punto 2.4.

2.6 Relazione sull'istruttoria

L'APAT trasmette una relazione tecnica contenente gli esiti finali dell'istruttoria al Comitato entro il termine massimo di tre mesi dalla data in cui è stata inoltrata la domanda di accreditamento di cui al punto 2.2. Non si computa in tale termine il periodo eventualmente trascorso in attesa dei chiarimenti o chiusura di eventuali non conformità da parte del richiedente.

La relazione deve includere ogni elemento, utile alla valutazione della domanda, emerso nell'istruttoria o acquisito per via diversa, anche indiretta, e deve comprendere:

- una trattazione esaustiva di tutti gli aspetti previsti al punto 5.2 dell'all. V al Regolamento EMAS;
- una scheda riassuntiva dell'istruttoria svolta, con un giudizio sintetico sulla domanda;
- una scheda identificativa del richiedente, i codici NACE richiesti sulla base delle professionalità esistenti all'interno dell'organizzazione.

2.7 Accredimento

Il Comitato si pronuncia sull'accREDITAMENTO al più tardi nel corso della seconda riunione successiva alla ricezione delle relazioni di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, il Comitato può richiedere all'APAT chiarimenti o supplementi di istruttoria, fissando il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente pronuncia sull'accREDITAMENTO.

Il Comitato, una volta concesso l'accREDITAMENTO, provvede all'iscrizione del verificatore ambientale nell'apposito Elenco, all'emissione ed all'invio all'interessato di un apposito certificato di accREDITAMENTO ed alla comunicazione dell'avvenuto accREDITAMENTO alla Commissione Europea.

In caso di mancata concessione dell'accREDITAMENTO, Il Comitato ne informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato, entro tre mesi dalla comunicazione, istanza motivata di riesame o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

Il richiedente, in ogni caso, dovrà provvedere al pagamento delle spese di istruttoria sostenute.

2.8 Validità dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha validità quadriennale e la sua scadenza è riportata nel "CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO" rilasciato dal Comitato. Il Verificatore Ambientale, che intende mantenere l'accREDITAMENTO, è tenuto a darne comunicazione al Comitato entro 3 mesi dalla scadenza del certificato ed a presentare l'aggiornamento della documentazione riportata nella



domanda di primo accreditamento.

L'APAT effettua attività di sorveglianza con le stesse modalità previste al punto 2.4. Il Comitato si esprime sul mantenimento dell'accREDITAMENTO con le stesse modalità previste al punto 2.7

2.9 Sorveglianza

L'APAT effettua, con cadenza almeno biennale, una sorveglianza finalizzata ad accertare il mantenimento, da parte del Verificatore Ambientale accreditato, di tutti i requisiti organizzativi e funzionali che hanno consentito l'accREDITAMENTO ed a controllare la qualità delle verifiche effettuate. Tale controllo è effettuato attraverso esami documentali sulle attività svolte, sorveglianza in campo o combinazione delle precedenti secondo quanto previsto all'Allegato V punto 5.3 del Regolamento EMAS.

Le spese di istruttoria per la sorveglianza biennale sono comunicate dall'APAT al Verificatore Ambientale accreditato il quale provvede al relativo versamento con le stesse modalità previste al punto 2.5.

L'attività di sorveglianza non programmata sui Verificatori Ambientali accreditati, che può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dalla data di accREDITAMENTO, è svolta dall'APAT su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i Verificatori Ambientali interessati.

Le risultanze delle attività di sorveglianza svolte dall'APAT, di cui ai punti precedenti, sono trasmesse al Comitato con l'indicazione delle eventuali difformità riscontrate.

2.10 Estensione dell'accREDITAMENTO

Il Verificatore Ambientale accreditato, per richiedere l'estensione dell'accREDITAMENTO, deve attenersi allo schema di domanda di cui all'allegato 2 alla presente procedura ed allegare tutta la documentazione ivi richiesta ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.

La domanda con cui il Verificatore Ambientale richiede l'estensione della portata dell'accREDITAMENTO segue il medesimo iter previsto negli articoli precedenti.

In fase di istruttoria, l'APAT può decidere di limitare gli aspetti da considerare a quelli effettivamente rilevanti ai fini dell'estensione, escludendo gli altri. Di ciò è informato il Comitato, tramite una relazione.

Il Verificatore Ambientale accreditato, che richiede l'estensione dell'accREDITAMENTO, è tenuto al versamento delle relative quote e spese di istruttoria secondo quanto previsto nell'allegato 3 alla presente procedura.

Concessa l'estensione dell'accREDITAMENTO, il Comitato può disporre una sorveglianza sul Verificatore Ambientale da parte dell'APAT in occasione della prima convalida di una dichiarazione ambientale nel settore oggetto dell'estensione. Le spese della sorveglianza sono a carico del Verificatore Ambientale.

Capitolo 3

ACCREDITAMENTO, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

3.1 "Verificatori ambientali – singoli": Definizione

Ai fini della presente procedura si intendono come Verificatori Ambientali singoli le persone fisiche che richiedono e ottengono l'accREDITAMENTO a titolo personale, in accordo con il Regolamento EMAS.



L'accREDITamento è concesso a singoli con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali l'interessato dimostri di possedere le competenze e le esperienze necessarie per svolgere questo compito.

3.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 5 alla presente procedura con la documentazione allegata, deve essere trasmessa al Comitato a mezzo plico a.r. o per corriere. La documentazione a corredo della domanda può anche essere trasmessa in formato elettronico. La domanda deve specificare il/i codice/i NACE per il quale il richiedente si presenta e deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente.

La documentazione allegata alla domanda deve comprovare i titoli posseduti, nonché le procedure utilizzate per pervenire alla convalida della dichiarazione ambientale, da cui sia possibile rilevare le metodologie impiegate, la conoscenza degli elementi concernenti la convalida stessa (allegato V) e, in generale, il possesso di tutte le competenze per espletare le mansioni di cui al punto 5.5 dell'allegato V del Regolamento EMAS.

Per quanto attiene gli oneri a carico del richiedente, questi dovranno essere versati entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione al colloquio di cui al punto 3.5. La ricevuta del versamento deve essere presentata alla segreteria tecnica in sede di colloquio.

3.3 Fasi dell'accREDITamento

L'accREDITamento dei Verificatori Ambientali singoli avviene a seguito di un esame dei titoli formativi, professionali e scientifici prodotti dal richiedente, di un'eventuale prova scritta che attesti la conoscenza del Regolamento e delle norme applicabili, di un colloquio e di una prova in campo.

I titoli di cui devono essere in possesso i richiedenti sono elencati nell'allegato 4 alla presente procedura. La verifica dei titoli e il superamento della prova scritta, precedono il colloquio e la prova in campo.

Il colloquio è mirato all'accertamento della conoscenza tecnica dei processi del/i settore/i richiesto/i, della legislazione ambientale applicabile e delle metodologie di audit richiesto dal Regolamento EMAS.

La prova in campo, eseguita sotto la supervisione di personale qualificato dell'APAT, è rivolta ad accertare la capacità operativa del candidato.

3.4 Esame dei titoli formativi professionali e scientifici e cause di non ammissibilità al colloquio

Una volta pervenuta la domanda di accreditamento, il Comitato trasmette copia della stessa e della relativa documentazione all'APAT, che, tenuto conto dei requisiti specificati nell'allegato 4, esamina la domanda, chiede eventuali integrazioni, verifica i titoli presentati dai richiedenti e trasmette una relazione al Comitato sull'esito della verifica.

Sulla base di tale relazione, il Comitato delibera l'ammissione al colloquio e ne dà comunicazione ai richiedenti entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

Non è comunque possibile l'ammissione al colloquio in presenza di situazioni previste dalla presente procedura come causa di sospensione (punto 4.6), o revoca dell'accREDITamento (punto 4.7), ovvero in caso di manifesta non soddisfazione dei requisiti di indipendenza, obiettività, competenza ed esperienza imposti ai Verificatori Ambientali accREDITati dal Regolamento EMAS.

Il candidato, che non supera la procedura di accREDITamento, non può ripresentare domanda se non dopo dodici mesi dalla data di avvenuta esclusione dal processo di accREDITamento. Il Comitato comunica ai richiedenti non ammessi le ragioni dell'esclusione. Tali candidati possono



inoltrare istanza motivata di riesame allo stesso Comitato.

Agli ammessi, l'APAT comunica il giorno, l'ora e l'indirizzo della sede di svolgimento del colloquio con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

3.5 Colloquio esame

Per lo svolgimento del colloquio vengono istituite apposite commissioni che operano secondo le linee guida di cui all'allegato 7 della presente procedura..

Il Comitato convoca, in funzione delle domande pervenute, i candidati ammessi al colloquio entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione al colloquio.

L'APAT cura l'organizzazione e lo svolgimento degli esami; a tal fine istituisce un'apposita segreteria tecnica.

Ai fini della costituzione delle commissioni, l'APAT, sulla base di criteri preliminarmente approvati dal Comitato, predispone e trasmette al Comitato un elenco di esperti. Tale elenco è adottato dal Comitato, che può integrarlo con altri esperti di propria fiducia.

I componenti della commissione ed il Presidente sono nominati dal Comitato e sono scelti dalla lista di cui al punto precedente, tenuto conto delle domande pervenute e dei settori NACE richiesti dai candidati. E' facoltà del Comitato nominare anche uno o più membri supplenti della commissione. Ai lavori della commissione può prendere parte, in qualità di osservatore, anche un componente del Comitato.

La commissione esamina il candidato sulla base delle linee guida di cui all'allegato 7 della presente procedura e si pronuncia sull'esito del colloquio.

I lavori delle commissioni sono verbalizzati. A tal fine, le commissioni sono assistite dalla segreteria tecnica istituita dall'APAT, che provvede ad inoltrare al Comitato i verbali dei lavori contenenti le liste dei candidati idonei e non idonei.

Il Comitato, esaminati gli atti delle commissioni, si pronuncia sull'ammissione di ciascun candidato alla successiva prova in campo e sulle limitazioni circa il tipo e l'entità delle attività in relazione alle quali l'interessato, in caso di superamento della prova in campo, potrà svolgere la funzione di Verificatore Ambientale.

L'esito del colloquio e le eventuali limitazioni vengono comunicate dal Comitato al candidato, il quale, in caso di superamento del colloquio, concorda con l'APAT la data e il luogo per la prova in campo.

3.6 Candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS"

I candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS", che presentano la domanda come Verificatore Ambientale singolo per il settore indicato nell'attestato, potranno utilizzare tale attestato come parte qualificante del percorso formativo valutabile ai fini dell'analisi di cui al punto 3.4. Resta inteso che questi candidati dovranno, comunque, superare le fasi previste al precedente comma 3.5 ed al successivo comma 3.7 per essere accreditati come Verificatori Ambientali.

3.7 Prova in campo

La prova in campo consiste nell'esecuzione, da parte del candidato, di una visita svolta presso un'Organizzazione scelta tra i settori per i quali è stato ritenuto idoneo dal Comitato. La prova è finalizzata alla verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo EMAS.

L'APAT svolge la funzione di supervisione, tramite personale qualificato. Alla prova in campo può presenziare un osservatore del Comitato.

Al termine della prova in campo, l'APAT trasmette al Comitato una relazione con l'esito



dell'istruttoria stessa. La relazione deve contenere quanto indicato al punto 2.6.

3.8 Accreditemento dei Verificatori Ambientali Singoli

Il Comitato si pronuncia sull'accREDITAMENTO al più tardi nel corso della seconda riunione successiva alla ricezione della relazione di cui all'articolo precedente.

Il Comitato, una volta deliberato l'accREDITAMENTO, lo notifica all'interessato e provvede all'iscrizione del Verificatore Ambientale nell'apposito elenco nazionale, all'emissione ed all'invio all'interessato di un certificato di accREDITAMENTO ed alla comunicazione dell'avvenuto accREDITAMENTO alla Commissione Europea.

3.9 Durata, sorveglianza ed estensione dell'accREDITAMENTO dei Verificatori Ambientali Singoli

Il Verificatore Ambientale Singolo accREDITATO può richiedere l'estensione dell'accREDITAMENTO, presentando una successiva domanda, potendo comunque fare riferimento, per quanto di attualità, ai documenti precedentemente presentati.

Il Comitato tenuto conto degli ambiti di estensione richiesti stabilisce, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dall'APAT, se sottoporre il VA singolo ad un nuovo iter di accREDITAMENTO o, ritenuta sufficiente la precedente prova, di effettuare solo un colloquio o una supervisione in campo alla prima verifica sul settore in estensione.

Il Verificatore Ambientale accREDITATO, che richiede l'estensione, è tenuto al versamento delle eventuali relative spese di esame, secondo quanto previsto nell'allegato 6 alla presente procedura, da versarsi con le medesime modalità di cui, punto 3 dello stesso allegato.

L'accREDITAMENTO ha validità quadriennale e la sua scadenza è riportata nel "CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO" rilasciato dal Comitato. Il Verificatore Ambientale, che intende mantenere l'accREDITAMENTO, è tenuto a darne comunicazione al Comitato entro 3 mesi dalla scadenza del certificato ed a presentare l'aggiornamento della documentazione riportata nella domanda di primo accREDITAMENTO.

L'APAT effettua attività di sorveglianza con le stesse modalità previste al punto 2.4. Il Comitato si esprime sul mantenimento dell'accREDITAMENTO con le stesse modalità previste al punto 2.7

Il mantenimento dell'accREDITAMENTO, deliberato dal Comitato, è condizionato:

- o al buon esito di visite di sorveglianza operate dall'APAT e disposte dal Comitato;
- o all'avvenuta esecuzione, da parte del Verificatore Ambientale, di almeno 4 convalide di dichiarazioni ambientali nel corso del quadriennio
- o alla positiva valutazione, da parte del Comitato, di una relazione presentata dal Verificatore Ambientale singolo, all'atto di richiesta di mantenimento dell'accREDITAMENTO, contenente la descrizione delle attività svolte, dei corsi di aggiornamento e delle ulteriori qualificazioni acquisite, nonché di ogni altra attività professionale o scientifica svolta dal Verificatore attinente all'EMAS (convegni, pubblicazioni, ecc.).

Ai soli fini dell'obbligo di versamento della quota annuale, gli effetti del nuovo accREDITAMENTO, se concesso posteriormente, retroagiscono dalla data di scadenza dell'accREDITAMENTO precedente.

Capitolo 4

NORME COMUNI E FINALI

4.1 Elenco dei Verificatori ambientali

Il Comitato istituisce presso l'APAT l'Elenco dei Verificatori Ambientali secondo le modalità previste all'articolo 7 comma 1 del regolamento EMAS e trasmette mensilmente alla



Commissione europea l'elenco dei Verificatori ambientali accreditati con i relativi aggiornamenti.

4.2 Obblighi dei Verificatori ambientali

Il regime cui sono soggetti i Verificatori Ambientali è definito dal Regolamento EMAS.

I Verificatori Ambientali accreditati in Italia e i Verificatori Ambientali accreditati in altro Stato membro, operanti in Italia, sono altresì tenuti al più scrupoloso rispetto delle direttive di comportamento e delle raccomandazioni emanate dal Comitato.

Il Verificatore Ambientale accreditato deve comunicare al Comitato tutte le modifiche avvenute, successivamente alla data di accreditamento, nella propria organizzazione (se accreditato come tale), nelle procedure e negli altri requisiti, comportanti significativi mutamenti della sua funzionalità o comunque rilevanti ai fini dell'accREDITAMENTO. A tal fine il Verificatore è tenuto a confermare o aggiornare ogni anno, con decorrenza dalla data di accREDITAMENTO, la documentazione trasmessa in sede di domanda/estensione dell'accREDITAMENTO.

4.3 Determinazione delle quote

Le quote del sistema di accREDITAMENTO e le modalità di pagamento sono stabilite negli allegati 3 e 6 alla presente procedura.

Il termine per il pagamento delle quote a carico dei Verificatori Ambientali accreditati in Italia, scade il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.4 Rinuncia all'accREDITAMENTO

La rinuncia all'accREDITAMENTO da parte del Verificatore ambientale accreditato può essere effettuata in ogni momento, a mezzo lettera raccomandata a/r inviata al Comitato.

4.5 Sospensione dell'accREDITAMENTO

La sospensione dell'accREDITAMENTO è deliberata dal Comitato:

- a) in caso di violazione al Regolamento EMAS
- b) in caso di violazione grave alla presente procedura o di mancato adeguamento ad eventuali sue successive modifiche o integrazioni, o di violazione grave alle direttive di comportamento o alle raccomandazioni emanate del Comitato ad indirizzo dei Verificatori ambientali accreditati;
- c) in caso di mancata o tardiva comunicazione di elementi rilevanti ai fini dell'accREDITAMENTO;
- d) in caso di comprovata insufficienza qualitativa dell'attività svolta;
- e) in caso di condanna di primo grado per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona;
- f) in caso di mancato versamento delle quote annuali o della quota per la revisione periodica dell'accREDITAMENTO di cui all'allegato 3, ovvero in caso di mancato versamento delle quote annuali di cui all'allegato 6 alla presente procedura.

Nelle ipotesi sub a), b), c) e d) la delibera di sospensione è adottata sentito il Verificatore ambientale interessato. L'ipotesi sub e) si riferisce a condanne riportate dal Verificatore ambientale, se singolo, ovvero, se organizzazione dal suo legale rappresentante e/o dal responsabile dell'accREDITAMENTO.

La delibera di sospensione fissa, in ogni caso in cui ciò sia possibile, i termini entro i quali il Verificatore Ambientale deve provvedere alla rimozione delle cause che ne hanno provocato l'adozione.

Il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al Verificatore Ambientale a mezzo telefax e a mezzo lettera



raccomandata a.r. e ha decorrenza dalla prima notifica. Il Comitato inoltre provvede alla registrazione nell'Albo del provvedimento di sospensione ed alla sua comunicazione alla Commissione Europea.

4.6 Revoca dell'accREDITAMENTO

La revoca dell'accREDITAMENTO è deliberata dal Comitato:

- a) in caso di violazione grave al Regolamento EMAS, dovendosi intendere come tale l'infrazione agli obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità imposti ai Verificatori Ambientali accREDITATI;
- b) in caso di mancata rimozione, nei termini previsti, delle cause che hanno determinato la sospensione dell'accREDITAMENTO;
- c) in caso di fallimento del Verificatore Ambientale (organizzazione);
- d) in caso di condanna definitiva per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona.

Nelle ipotesi sub a) e b) la delibera di revoca è adottata sentito il Verificatore Ambientale interessato.

Il provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al Verificatore Ambientale a mezzo telefax e a mezzo lettera raccomandata a.r. e ha decorrenza dalla prima notifica. Il Comitato inoltre provvede alla registrazione nell'Albo del provvedimento di revoca ed alla sua comunicazione alla Commissione Europea.

4.7 Istanza di riesame

Il Verificatore Ambientale, che si vede sospendere o revocare l'accREDITAMENTO, entro 30 giorni dalla comunicazione dal Comitato può presentare istanza di riesame della decisione allo stesso Comitato.

L'istanza deve essere formalizzata a mezzo lettera, con eventuali documenti allegati e recapitata al Comitato tramite raccomandata A/R.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria il Comitato decide l'accoglimento o meno dell'istanza.

4.8 Rimborso delle spese di istruttoria

In nessun caso può aver luogo il rimborso delle spese di istruttoria, né a seguito dell'esito negativo della procedura di accREDITAMENTO, né per il ritiro della domanda o la decadenza della stessa.

La rinuncia, la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO non esonerano dal pagamento della quota annuale riferita al fatturato maturato nell'anno in corso al momento della rinuncia, della sospensione o della revoca dell'accREDITAMENTO stesso.

4.9 Controllo sui Verificatori ambientali accREDITATI in altri stati membri dell'Unione Europea

Il Comitato, avvalendosi dell'APAT, effettua, secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, l'attività di controllo sui Verificatori Ambientali Singoli od Organizzazioni, accREDITATI in paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia, che effettuino la convalida di dichiarazioni ambientali per Organizzazioni operanti sul territorio nazionale. Al fine di potere esercitare la propria attività in Italia, i Verificatori Ambientali sono tenuti a notificare preventivamente, con un anticipo di almeno quattro settimane al Comitato tale intenzione, impegnandosi al pagamento delle spese relative all'attività di sorveglianza controllo da parte del Comitato e ad allegare alla notifica copia di documenti attestanti l'accREDITAMENTO, accompagnati dalla relativa traduzione in italiano; nonché il programma temporale di attività da svolgere con l'indicazione delle Organizzazioni presso le



quali s'intende operare.

Il pagamento, un anticipo pari a 500 Euro, si intende da effettuarsi prima delle attività, mentre il compendio al termine della stessa.

ALLEGATI:

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

Allegato 1 - Criteri per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali - organizzazioni

Allegato 2 - Schema di domanda per l'accREDITAMENTO/estensione dell'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali intesi come organizzazioni

Allegato 3 - Settori e quote di accREDITAMENTO per i verificatori ambientali - organizzazioni

Allegato 4 - Titoli formativi, professionali e scientifici richiesti ai candidati all'accREDITAMENTO come verificatori singoli

Allegato 5 - Schema di domanda per l'accREDITAMENTO/estensione dell'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali singoli.

Allegato 6 - Settori e quote per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali singoli

Allegato 7 - Linee guida per le commissioni di esame ai fini dell'accERTAMENTO della competenza di aspiranti verificatori ambientali singoli



ALLEGATO 1

CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI - ORGANIZZAZIONI

a) Indipendenza e obiettività

1. Ai fini dell'accREDITamento, il Verificatore Ambientale deve essere indipendente e imparziale.
2. Il Verificatore Ambientale richiedente l'accREDITamento deve dimostrare, ai fini dell'istruttoria di cui al punto 2.5, che la sua organizzazione ed il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte.
3. Le organizzazioni che soddisfano le IAF Guidance (EA-7/02) e i requisiti 2.1.2, 2.2.3.2 della UNI CEI EN 45012 rispondono ai requisiti del presente punto.

b) Organizzazione

1. Il Verificatore Ambientale richiedente l'accREDITamento deve avere e mettere a disposizione, ai fini dell'istruttoria di cui al punto 2.5, un organigramma da cui risultino le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.
2. La documentazione richiesta deve consentire di individuare:
 - A. le responsabilità ed i rapporti, illustrati attraverso uno schema organizzativo, fra le strutture dell'organizzazione e in particolare, i collegamenti esistenti tra le strutture di verifica e convalida della dichiarazione ambientale;
 - B. la presenza di una competenza ambientale nella posizione di responsabilità decisionale;
 - C. i sistemi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale adoperati, incluse le regole e le procedure applicate per la concessione della convalida stessa.
3. Nel caso in cui il Verificatore Ambientale faccia parte di una più grande organizzazione, la documentazione di cui al punto 2 dovrà evidenziare i rapporti esistenti tra il Verificatore Ambientale ed il resto dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni che soddisfano la IAF Guidance (EA-7/02) al requisito 2.1 della UNI CEI EN 45012, rispondono ai requisiti del presente punto.

c) **Personale**

1. Il Verificatore Ambientale richiedente l'accREDITamento deve avere personale competente per le funzioni nell'ambito della portata dell'accREDITamento e dimostrare capacità per accertare:
 - A. l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS in particolare quelle concernenti la politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;
 - B. l'attendibilità dei dati e delle informazioni incluse nella dichiarazione ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti il sito.
2. Per lo scopo di cui al punto 1, il Verificatore Ambientale deve avere e mettere a disposizione documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del suo personale almeno nei seguenti campi:
 - A. metodi di audit ambientale;
 - B. processi di gestione aziendale;
 - C. problemi ambientali;



ALLEGATO 1

- D. legislazione e norme in materia, compresi gli orientamenti specifici elaborati ai fini del Regolamento EMAS;
 - E. conoscenze tecniche attinenti alle attività da esaminare e, in particolare, gli aspetti riportati nell'Allegato V, del Regolamento EMAS.
3. La competenza di cui al punto 1 e le specifiche conoscenze nei campi di cui al punto 2 devono essere supportati da documenti concernenti:
- A. titoli di studio;
 - B. corsi di formazione e/o superamento di specifici esami riconosciuti;
 - C. esperienza in attività attinenti gli ambiti di applicazione del Regolamento EMAS.
4. Tutta la documentazione di cui ai punti 2 e 3 deve essere conservata, aggiornata e resa disponibile ai fini dell'istruttoria di cui al punto 2.5 della presente procedura.
5. Le organizzazioni che soddisfano le IAF Guidance (EA-7/02) al requisito 2.2 della UNI CEI EN 45012 rispondono ai requisiti contenuti nei punti 2 e 3.
6. I requisiti sopra riportati devono essere soddisfatti anche dal personale di un organismo esterno che lavori per conto del Verificatore Ambientale, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale.

d) Procedure

Il Verificatore Ambientale richiedente l'accreditamento deve avere e mettere a disposizione, ai fini dell'istruttoria di cui al punto 2.5, metodologie e procedure di verifica e convalida documentate, compresi sistemi per il controllo della qualità delle verifiche effettuate e disposizioni sulla riservatezza. A tal fine, il richiedente deve dimostrare di rispettare le IAF Guidance (EA-7/02) ai requisiti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012.

Nota:

Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella clausole della guida EA-7/02 si riferiscono a "organismo di certificazione", "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verificatore ambientale", "verifica e convalida della dichiarazione ambientale" e "dichiarazione ambientale convalidata".



ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI INTESI COME ORGANIZZAZIONI

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
c/o APAT
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

La scrivente organizzazione

con sede in

chiede, ai sensi del Regolamento EMAS l'accREDITAMENTO/estensione dell'accREDITAMENTO come Verificatore Ambientale per le Divisioni NACE di seguito indicate:

A tal fine:

- s'impegna ad attenersi al Regolamento EMAS per ciò che riguarda gli obblighi previsti per i Verificatori Ambientali;
- dichiara di conoscere la procedura per l'accREDITAMENTO, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori Ambientali adottata dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia;
- accetta di attenersi a quanto stabilito nella citata procedura ed in particolare di:
- ottemperare alle prescrizioni relative ai criteri di accREDITAMENTO dei Verificatori Ambientali Organizzazioni di cui all'allegato 1 alla procedura stessa
- accettare di pagare le quote fissate;
- dichiara di essere disponibile a sostenere visite ispettive presso i propri uffici e nel corso dello svolgimento delle proprie attività di verifica e convalida di dichiarazioni ambientali.

Dichiara inoltre:

- di essere stato precedentemente accREDITATO nelle seguenti Divisioni NACE: (indicare gli accREDITAMENTI già ottenuti, anche in altri Paesi membri, ai sensi del Regolamento EMAS.



ALLEGATO 2

- di aver svolto o di svolgere le seguenti altre attività, diverse dalla verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo EMAS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Allega la seguente documentazione:

1. foglio notizie debitamente compilato (v. *appendice al presente schema di domanda*);
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento dell'Organizzazione stessa;
3. organigramma dell'organizzazione con la specificazione del numero degli addetti e del loro rapporto di lavoro con l'organizzazione.

Allega altresì la documentazione relativa a:

4. l'indipendenza e l'obiettività dell'organizzazione
5. i sistemi, le metodologie e le procedure di verifica e convalida della dichiarazione ambientale adoperati, incluse regole e procedure applicate per la concessione della convalida stessa;
6. metodologie e procedure concernenti i sistemi per il controllo della qualità e disposizioni sulla riservatezza. Ogni altro documento che consenta di dimostrare il rispetto delle IAF Guidance (EA-7/02) ai requisiti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012 (v. lettera d allegato 1 della procedura per l'accREDITAMENTO, la sorveglianza ed il controllo dei Verificatori Ambientali adottata dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia);
7. la competenza del personale coinvolto nelle procedure EMAS e del personale esterno eventualmente impiegato in tali attività.

Data

.....

(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI INTESI COME ORGANIZZAZIONI

- Si prega di compilare la presente domanda in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste, allegando la documentazione indicata.
- Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.

Il Comitato e l'APAT garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.



ALLEGATO 2

**Appendice all'Allegato 2
FOGLIO NOTIZIE**

1. Nome dell'organizzazione:

.....
.....

2. Indirizzo:

.....
.....

Telefono:

Fax:

.....

.....

indirizzo di posta elettronica:

.....

Indirizzo della sede legale (se diverso dal precedente):

.....

sito web

.....

3. Partita IVA / Codice fiscale:

.....

4. Eventuale iscrizione CCIAA:

.....

5. Numero complessivo dei dipendenti e numero di quelli impiegati nella verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale:

.....

6. Nome e qualifica del legale rappresentante dell'organizzazione:

.....

7. Nome e qualifica della persona specificamente delegata quale Responsabile dell'organizzazione ai fini dell'accreditamento:

.....

8. Nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con il Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia:

.....

Data

.....
(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero
di persona da questi specificamente delegata)



ALLEGATO 3

SETTORI E QUOTE DI ACCREDITAMENTO PER I VERIFICATORI AMBIENTALI - ORGANIZZAZIONI

1. Settori di accreditamento

L'accREDITAMENTO dei Verificatori Ambientali - organizzazioni è richiesto e concesso per una o più divisione dello schema europeo NACE rev. 1.

2. Quote a carico dei Verificatori ambientali - organizzazioni

a. Spese di istruttoria per il primo accreditamento

L'ammontare delle spese di istruttoria è calcolato dall'APAT e comunicato in via preventiva all'Organizzazione richiedente sulla base del numero di giorni/uomo previsti e delle spese di trasferta sostenute dalle strutture preposte.

Per l'utilizzo degli ispettori che eseguono l'istruttoria è fissato, per la prima Divisione NACE di accreditamento, un massimo di 12 giorni/uomo. Tale limite non può essere superato se non con il consenso dell'Organizzazione richiedente. Il costo del giorno/uomo è fissato in Euro 750

Nel caso di richiesta di accreditamento per più Divisioni NACE, l'utilizzo aggiuntivo di ispettori è limitato a 6 giorni/uomo per ciascuna Divisione

Le spese di trasferta per gli ispettori sono stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno per persona, con un massimo di Euro 5.000.

b. Quota annuale

La quota annuale a carico dei Verificatori Ambientali - organizzazioni è stabilita nella misura del 2% del fatturato dell'organizzazione relativo alle convalide delle dichiarazioni ambientali effettuate nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto di Euro 1.000.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di accreditamento.

c. Spese di istruttoria per l'estensione dell'accREDITAMENTO

L'istruttoria relativa alla domanda di estensione dell'accREDITAMENTO comporta, di norma, l'utilizzo di ispettori per un massimo di 6 giorni/uomo per ciascuna Divisione.

Le spese di trasferta per gli ispettori sono stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno per persona, con un massimo di Euro 5.000.

d. Revisione dell'accREDITAMENTO e attività di sorveglianza e controllo

La revisione periodica dell'accREDITAMENTO comporta il versamento, da parte del Verificatore Ambientale accREDITATO, delle spese sopportate dagli organismi che esercitano tale attività, stabilite nella misura massima corrispondente allo stesso numero di giorni/uomo impiegati in sede di accREDITAMENTO (comprese eventuali estensioni), a cui si aggiungono le spese di trasferta stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno, con un massimo di Euro 5.000

L'attività di sorveglianza e controllo non programmata sui Verificatori Ambientali, che può essere effettuata in qualsiasi momento, è svolta dall'APAT su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i Verificatori interessati.

3. Quote a carico dei Verificatori ambientali accREDITATI presso altro stato membro operanti in Italia

Le spese di istruttoria per la sorveglianza e il controllo sui Verificatori Ambientali accREDITATI



ALLEGATO 3

presso altro Stato membro sono a carico dei Verificatori interessati entro un tetto massimo annuo di 8 giorni/uomo, a cui si aggiungono le spese di trasferta stabilite in un massimo di Euro 500 al giorno, con un massimo di Euro 5.000

L'ammontare preventivato delle spese è comunicato dall'APAT al Verificatore il quale provvede al loro versamento entro 60 giorni dalla comunicazione. A seguito di tale versamento, il Comitato dispone lo svolgimento dell'attività di controllo.

4. Modalità di versamento delle quote

Tutte le quote di cui sopra devono essere versate all'Erario, secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1993, n. 413 e successive modifiche e integrazioni.



ALLEGATO 4

TITOLI FORMATIVI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI RICHIESTI AI CANDIDATI ALL'ACCREDITAMENTO COME VERIFICATORI SINGOLI

Il Regolamento EMAS (all. V p.to 5.2.3) subordina l'accREDITamento dei Verificatori singoli alla dimostrazione del possesso, da parte del candidato, di "una competenza e un'esperienza (p.ti 5.2.1, 5.2.2) sufficienti nelle materie tecniche, ambientali e regolamentari pertinenti all'oggetto dell'accREDITamento, nonché in materia di metodi e procedure di verifica.

Per la dimostrazione di detti elementi, il candidato dovrà produrre una documentazione idonea a comprovare quanto segue.

1. Competenza

a. Istruzione di base

Gli aspiranti Verificatori Ambientali devono possedere il diploma di laurea. Un titolo di studio di grado inferiore è ammesso in presenza di un'adeguata esperienza lavorativa suppletiva (infra, n. 2).

b. Formazione specifica

Gli aspiranti Verificatori Ambientali devono dimostrare di essere in possesso di un'adeguata formazione specifica sui seguenti aspetti (in relazione alle Divisioni NACE per cui è richiesto l'accREDITamento):

- o scienza e tecnologia dell'ambiente;
- o aspetti tecnici e ambientali relativi alla conduzione degli impianti;
- o legislazione ambientale;
- o sistemi di gestione ambientale;
- o metodi e procedure di audit e di verifica ambientale;
- o conoscenze tecniche attinenti alle attività da esaminare.

I requisiti di formazione specifica possono essere dimostrati anche mediante attestazioni di frequenza di corsi, con superamento di eventuali esami finali, o seminari - svolti durante il periodo di formazione scolastica o universitaria, o successivamente a questa.

In tutti i casi, la Commissione d'esame verificherà l'effettivo grado di preparazione dei candidati durante il colloquio.

Gli aspiranti Verificatori, qualora abbiano pubblicato articoli scientifici o svolto ricerche specifiche sugli argomenti precedentemente specificati e/o nei campi indicati nel paragrafo "esperienza specifica" sono tenuti, ai fini di una loro valutazione, ad allegarli alla domanda di accREDITamento.

2. Esperienza

a. Esperienza lavorativa di base

Gli aspiranti Verificatori Ambientali devono possedere almeno 5 anni di esperienza lavorativa di base. In caso di possesso di titolo di studio di grado inferiore alla laurea è necessaria un'esperienza lavorativa di base di almeno 10 anni in presenza di un diploma di scuola media superiore e di 7 anni in presenza di "laurea breve".

Tali limiti potranno essere ridotti di un anno a fronte della presentazione, da parte del candidato, dell'Attestato di frequenza a corsi qualificati per Revisori Ambientali, nell'ambito delle schema di riconoscimento del Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS Italia e dell'APAT.



ALLEGATO 4

b. Esperienza specifica

Il candidato deve dimostrare di aver eseguito un numero adeguato di verifiche ispettive aziendali (in numero non inferiore a sette), realizzate, in applicazione di una norma di legge o di standard nazionali o internazionale che preveda l'adozione di forme di autocontrollo da parte dell'azienda. Il candidato deve dimostrare esperienza specifica in almeno uno dei seguenti campi: risparmio energetico, protezione dell'ambiente, sicurezza industriale, salubrità delle produzioni e dei prodotti industriali, prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro e simili.

Almeno due delle verifiche citate devono riguardare l'applicazione di sistemi di ecogestione e audit ambientale.

3. Indipendenza e obiettività

Il candidato deve attestare la propria indipendenza sia rispetto a qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, sia rispetto allo svolgimento di funzioni pubbliche di controllo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte. In particolare, il candidato deve indicare eventuali sue fonti di reddito derivanti da attività di consulenza o di altro tipo legate a rapporti con imprese operanti nei campi in cui è richiesto l'accREDITAMENTO.

4. Procedure

Il candidato deve trasmettere, congiuntamente alla richiesta di ammissione all'esame, i documenti che descrivono la propria metodologia e procedura di verifica e convalida. A tal fine, il candidato deve dimostrare di rispettare, in particolare, le IAF Guidance (EA-7/02) ai requisiti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012.

I candidati di cui al punto 3.6, della presente procedura, devono presentare, all'atto della domanda, la documentazione di cui ai precedenti punti 3 e 4.

5. Candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS"

I candidati Verificatori Ambientali singoli di cui al punto 3.6 della presente procedura, devono presentare all'atto della domanda solo la documentazione relativa ai precedenti punti 3 e 4.

Nota:

A titolo indicativo, si ritengono ammissibili le esperienze professionali maturate nel contesto dell'ottemperanza, da parte di aziende con cui il candidato abbia intrattenuto rapporti di dipendenza o di consulenza, alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti e successive modifiche:

- decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- decreti legislativi 26 maggio 1997, nn. 155 e 156,

nonché nelle normative internazionali della serie UNI-EN-ISO 9000, UNI-EN-ISO 9000/2000, UNI-EN-ISO 14001 e l'Agenda XXI locale.



ALLEGATO 5

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE
DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI SINGOLI.

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
c/o APAT
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

IMPORTANTE	DATI ANAGRAFICI
<p>1. Si prega di compilare la presente Domanda e la modulistica allegata, in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste allegando la documentazione indicata.</p> <p>2. Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.</p> <p>3. Il Comitato e l'APAT garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.</p> <p>4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento della quota richiesta dalla procedura. La quota non è soggetta a rimborso.</p>	<p>Il/La sottoscritto/a: Nome e Cognome..... Nato/a a:il..... con domicilio in: Città.....Cap. Tel.Fax. indirizzo di posta elettronica: :..... sito web :..... <u>Indirizzo c/o il quale si vuole ricevere (se diverso dal precedente) la documentazione:</u> Indirizzo:..... Città.....Cap..... Tel.....Fax.....</p> <p style="text-align: center;">chiede</p> <p>ai sensi del regolamento (CE) n°761/2001 del 24 marzo 2001, l'accREDITAMENTO/estensione dell'accREDITAMENTO come verificatore ambientale singolo secondo le modalità previste dalla "Procedura per l'accREDITAMENTO, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali"</p> <p>L'accREDITAMENTO/estensione viene richiesto per le seguenti Divisioni NACE..... </p> <p>dichiara</p> <p>sotto la propria responsabilità, la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente domanda e l'autenticità dei documenti, pena la decadenza presente e futura dei diritti di ammissione all'esame e/o la revoca dell'accREDITAMENTO.</p> <p>Dichiara, inoltre, di conoscere la Procedura sopra citata e di accettarla in toto. Data.....Firma.....</p>



ALLEGATO 5

Modulo 1 dell'Allegato 5

1- Competenza

1.1 ISTRUZIONE DI BASE

Laurea/Diploma	Istituto universitario Scuola/Ente	Data di conseguimento

a) allegare fotocopia dei titoli

1.2 ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO

Ente	Data di conseguimento	Normativa di riferimento	Certificazione del mantenimento

a) allegare fotocopia dei relativi certificati, attestati di qualifica e simili della eventuale documentazione attestante il mantenimento della qualifica.



ALLEGATO 5

Modulo 2 dell'Allegato 5

1.3 FORMAZIONE SPECIFICA

Corso/Seminario	Tema/Argomento	Durata (h)	Anno	Organizzaz./Ente

- a) allegare fotocopia del certificato di frequenza e/o superamento di esame del corso di addestramento. Gli attestati devono essere accompagnati da copia del programma del corso che ne indichi la durata;
- b) tra questi corsi rientrano: Corsi di Specializzazione, post e para-universitari di lunga/media durata, frequentati successivamente al conseguimento del Diploma ed attinenti il/i settore/i di interesse del Candidato.



ALLEGATO 5

Modulo 3 dell'Allegato 5

2- Esperienza

2.1 ESPERIENZA LAVORATIVA DI BASE

Da *	a *	Società	Settore merceologico	Funzione/Ruolo

a) allegare il curriculum dettagliato della Esperienza lavorativa di base e Specifica.
Il curriculum dovrà essere firmato dal candidato e corredato da documentazione ufficiale del o dei Datori di Lavoro attestante le attività svolte presso strutture organizzate ed i relativi periodi di svolgimento, oppure supportate da documentazione adeguata quale: lettere di incarico, contratti, e simili (privi della parte economica)

*) indicare mese e anno



ALLEGATO 5

Modulo 4 dell'Allegato 5

2.2 ESPERIENZA SPECIFICA

Settore merceologico/ industriale	Totale giorni	Giorni in campo	Soc./Unità verificata	Tipo di V.I.	Ruolo	Numero componen ti GVI	Normativa di riferimento	Committente

a) Allegare fotocopia di doc. attestante la dimostrazione dei requisiti specificati attinenti le verifiche di cui all'esperienza specifica. Tale dimostrazione deve essere costituita da documenti (copia) che consentano di valutare almeno l'unità e/o l'azienda verificata, la durata e la consistenza della verifica, il ruolo svolto dal candidato durante la stessa, la normativa a fronte della quale è stata eseguita la verifica, il codice di identificazione del rapporto di verifica che è stato emesso.



ALLEGATO 5

Nota di chiusura dell'Allegato 5

NOTA:

Qualora la modulistica allegata alla domanda non fosse sufficiente a contenere le informazioni richieste si prega di utilizzare fotocopie dei moduli necessari.

Moduli allegati:

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Istruzione di base e ulteriori titoli | n° pag. _____ |
| 2. | Formazione specifica | n° pag. _____ |
| 3. | Esperienza lavorativa di base | n° pag. _____ |
| 4. | Esperienza specifica | n° pag. _____ |
| | Ulteriori certificazioni | n° pag. _____ |

La presente domanda è costituita da n° _____ pagine complessive, compresa la presente pagina di chiusura.

Data, _____

Firma _____



ALLEGATO 6

SETTORI E QUOTE PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI SINGOLI

1. 1. Settori di accreditamento

L'accREDITAMENTO dei Verificatori Ambientali - singoli è richiesto e concesso per una o più Divisioni dello schema europeo NACE rev. 1.

2. Quote a carico dei Verificatori Ambientali – Singoli

a. Spese di ammissione all'esame per il primo accreditamento

Le spese di ammissione all'esame sono stabilite in Euro 500 per la prima Divisione - per cui è richiesto l'accREDITAMENTO, e in Euro 100 per ogni Divisione - o parte di essa - successiva.

b. Quota annuale

La quota annuale a carico dei Verificatori singoli è stabilita nella misura del 2% del fatturato del Verificatore relativo alle convalide delle dichiarazioni ambientali effettuate nell'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di accREDITAMENTO.

c. Spese di ammissione all'esame per l'estensione dell'accREDITAMENTO

Le spese di ammissione all'esame sono stabilite in Euro 500 per la prima Divisione o parte di essa - per cui è richiesta l'estensione dell'accREDITAMENTO, e in Euro 100 per ogni Divisione - o parte di essa - successiva.

d. Attività di sorveglianza e controllo

L'attività di sorveglianza e controllo sui Verificatori Ambientali singoli operanti in Italia, sono svolte dall'APAT, su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i Verificatori interessati.

3. Quote a carico dei Verificatori Ambientali, accREDITATI presso altro stato membro operanti in Italia

Le spese di istruttoria per la sorveglianza e il controllo sui Verificatori Ambientali accREDITATI presso altro Stato membro sono a carico dei Verificatori interessati entro un tetto massimo annuo di 8 giorni/uomo, a cui si aggiungono le spese di trasferta stabilite in un massimo di Euro 500 (al giorno), con un massimo di Euro 5.000.

L'ammontare preventivato delle spese è comunicato dall'APAT al Verificatore il quale provvede al loro versamento entro 60 giorni dalla comunicazione. A seguito di tale versamento, il Comitato dispone lo svolgimento dell'attività di controllo.

4. Modalità di versamento delle quote

Tutte le quote di cui sopra devono essere versate all'Erario, secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1993, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni.



ALLEGATO 7

LINEE GUIDA PER LE COMMISSIONI DI ESAME AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DI ASPIRANTI VERIFICATORI AMBIENTALI SINGOLI

1. Nota metodologica preliminare

Gli argomenti di seguito elencati sono stati individuati per fornire ai candidati un orientamento di massima sulle materie la cui conoscenza rappresenta il patrimonio culturale generale del Verificatore ambientale singolo.

L'accertamento, da parte dei componenti delle commissioni di esame, del possesso di tale cultura generale non deve quindi avvenire attraverso la verifica della puntuale conoscenza da parte dei candidati di tutti i temi elencati nel documento, ma piuttosto attraverso l'accertamento che essi nella sostanza abbiano la capacità di svolgere la funzione di Verificatore Ambientale secondo il Regolamento EMAS, nei settori per i quali è richiesto l'accreditamento.

La Commissione può decidere di far precedere il colloquio da una prova scritta consistente in test, un esercizio su caso pratico, una simulazione di una fase della verifica o altro.

2. Requisiti di competenza

a. Competenze generali

Il Verificatore ambientale deve dimostrare preliminarmente di avere familiarità con i seguenti elementi:

- Regolamento EMAS (CE) 761/2001
- Raccomandazioni della Commissione 2001/680/CE del 7/9/2001
- Raccomandazione della Commissione 2003/532/CE del 5/7/2003
- Decisioni della Commissione 2001/681/CE del 7/9/2001
- funzioni del Verificatore (all. V del Regolamento EMAS)
- politica ambientale, obiettivi e programmi
- sistemi di gestione ambientale
- prassi di buona gestione

b. Aspetti da trattare nell'audit ambientale

Il Regolamento EMAS definisce l'audit ambientale come uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'Organizzazione, del sistema di gestione e dei processi, destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente e di valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali.

I requisiti relativi all'audit ambientale sono esposti in dettaglio nell'allegato II al Regolamento EMAS.

Le conoscenze richieste ai Verificatori Ambientali in relazione alla conduzione dell'audit ambientale devono quindi comprendere i seguenti aspetti:

- Obiettivi
- Campo di applicazione
- Organizzazione e risorse
- Pianificazione e preparazione
- Conduzione dell'audit
- Rapporto di audit e conclusioni
- Verifica del completamento e dell'efficacia delle azioni correttive adottate
- Frequenza degli audit

Il Verificatore Ambientale deve dimostrare in questo campo conoscenza degli aspetti specialistici descritti negli allegati I e II del Regolamento EMAS.



ALLEGATO 7

c. Gestione aziendale

Possedere competenza nella “gestione aziendale” significa avere la conoscenza completa dei processi decisionali ed operativi in una azienda. Ciò comprende lineamenti di base di:

- o metodi di gestione e di pianificazione
- o metodi di verifica e correzione
- o forme di organizzazione dell'azienda
- o funzionamento delle strutture operative
- o sistemi di gestione

E' altresì richiesta conoscenza di gestione del personale, comunicazione, formazione e sviluppo, compresi i seguenti elementi:

- o selezione del personale ed attribuzione di incarichi
- o sistemi aziendali di comunicazione, informazione, motivazione ed incentivazione
- o provvedimenti di formazione aziendale.

I requisiti specifici relativi alla struttura ed al funzionamento del sistema di gestione ambientale ai sensi del Regolamento EMAS sono stabiliti nell'allegato I e nell'allegato II al Regolamento stesso e debbono essere conosciuti a fondo. Il candidato deve essere in grado di attuare quanto previsto nel regolamento in relazione alla politica, ai programmi ed agli obiettivi ambientali per un'organizzazione ed essere in grado di verificare la previsione di risorse necessarie per l'attuazione ed il mantenimento del sistema di gestione ambientale.

E' richiesta la conoscenza dell'organizzazione di un'impresa, con particolare riferimento alle funzioni di assegnazione di compiti e responsabilità e della documentazione interna.

d. Aspetti ambientali specifici dell'azienda

E' richiesta una conoscenza specifica per quanto riguarda gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, specifici dell'Organizzazione (per i settori per i quali viene richiesto l'accreditamento) con riferimento alle prestazioni ambientali ed ai potenziali impatti ambientali.

Ciò include in particolare la conoscenza di:

- o impatti ambientali tipici delle attività
- o metodi per prevenire e minimizzare l'inquinamento ambientale
- o misure per la prevenzione degli incidenti
- o valutazione dei flussi di materiali ed energia nell'azienda
- o responsabilità civili e penali dei dirigenti d'azienda in relazione ai rispettivi incarichi
- o funzioni e contenuti delle istruzioni aziendali per la protezione dell'ambiente
- o metodi per l'accertamento e la valutazione degli aspetti ambientali (allegato VI al Regolamento EMAS).

e. Aspetti tecnici collegati con le attività sottoposte a verifica

In quest'ambito, l'attenzione degli esaminatori deve concentrarsi sulle conoscenze tecniche tipicamente connesse con i settori per i quali il candidato ha presentato domanda di accreditamento.

A seconda dei settori richiesti, egli deve dimostrare la conoscenza dei processi e delle attività che possono avere un impatto sull'ambiente. L'esame quindi verte in particolare sui seguenti aspetti (in quanto applicabili):

CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Progettazione e sviluppo di processi che limitano l'uso di materie prime

Progettazione e sviluppo di processi di produzione con ridotta quantità di rifiuti

Provvedimenti per la riduzione, l'eliminazione ed il riutilizzo in azienda dei rifiuti

Provvedimenti per ridurre il consumo di acqua e per il suo uso razionale

Trattamento dell'acqua di scarico

Sistemi per il contenimento di acqua antincendio / aree di contenimento



ALLEGATO 7

Provvedimenti per il risparmio energetico

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni negli impianti di produzione

Provvedimenti per il controllo della qualità dell'aria

Controllo del rumore

Eliminazione di altri fastidi (odori, illuminazione, radiazioni, vibrazioni)

PROTEZIONE DEL SUOLO

Provvedimenti per evitare la contaminazione del suolo

Provvedimenti per evitare pericoli nel caso di contaminazione del suolo

Indagini e bonifiche

RIDUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Prevenzione

Logistica

Trattamento

Recupero

Smaltimento

Rifiuti che richiedono speciale monitoraggio

Modelli per la raccolta dei rifiuti

PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO ED IL TRASPORTO

Materie prime

Prodotti

Rifiuti

Sostanze pericolose

PREVENZIONE DI INCIDENTI CHE DANNEGGIANO L'AMBIENTE

Tecniche di prevenzione

Tecniche di limitazione

SISTEMI PER ACCERTARE, VALUTARE E REGISTRARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Analisi

Metodi di misura

Statistiche

Costi-benefici

ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Marketing

Organizzazione delle attività non industriali

Selezione dei fornitori

Servizi alla clientela

Formazione del personale

Comunicazione

Azioni promozionali e di sensibilizzazione

f. Requisiti derivanti da leggi e norme ambientali

L'esame si concentrerà in particolare sui seguenti argomenti:

legislazione ambientale e suoi collegamenti con settori legislativi contigui

legislazione ambientale dell'Unione europea in relazione con la legislazione ambientale nazionale e regionale

legislazione sul controllo delle immissioni

legislazione sulle acque

legislazione sui rifiuti

legislazione sulla protezione del suolo



ALLEGATO 7

legislazione sulla sicurezza del lavoro

legislazione sulla gestione del rischio di incidente rilevante e delle sostanze pericolose

legislazione sulla valutazione di impatto ambientale

obblighi dell'operatore:

- obblighi autorizzativi e IPPC
- obblighi di documentazione (registro di installazione, registro delle emissioni, registro aziendale, registrazione della gestione dei rifiuti, bilancio dei flussi di materia, manuale e registro di impianto)
- obblighi di ispezione (auto monitoraggio, ispezioni/misure/analisi iniziali e periodiche di sostanze, emissioni, acque reflue, rifiuti, (registrazione di) misure in continuo, ispezioni all'impianto ai sensi della legislazione sulle acque).
- monitoraggio dell'impianto (evitare incidenti nell'impianto, limitare il loro impatto, provvedimenti da prendere nell'evenienza [ad es. piano di allarme])
- obblighi di denuncia (procedure di notifica, comunicazioni, dichiarazioni di emissione)
- obblighi dell'impresa (responsabilità della direzione aziendale, delega degli obblighi, linee di responsabilità, funzioni consultive [dirigenti dell'azienda], norme relative ad aziende specialistiche, documentazione dell'organizzazione sulle prestazioni ambientali, coinvolgimento del personale nelle prestazioni ambientali)

g. Requisiti relativi a entità registrabili non appartenenti al settore industriale

In quest'ambito l'attenzione degli esaminatori deve concentrarsi sulla conoscenza dell'All. 1 "Orientamenti sulle entità che possono essere registrati EMAS" alla decisione della Commissione 2001/681/CE e sulla capacità di individuare e sviluppare tutti gli elementi che, per la specifica entità oggetto della richiesta di convalida, derivano dalla applicazione dei concetti connessi agli impatti ambientali diretti ed indiretti ed alla valutazione della loro significatività

Nota:

A titolo indicativo, si ritengono ammissibili le esperienze professionali maturate nel contesto dell'ottemperanza, da parte di aziende con cui il candidato abbia intrattenuto rapporti di dipendenza o di consulenza, alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti e successive modifiche:

- decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- decreti legislativi 26 maggio 1997, nn. 155 e 156,

nonché nelle normative internazionali della serie UNI-EN-ISO 9000, UNI-EN-ISO 9000/2000, UNI-EN-ISO 14001 e l'Agenda XXI locale.